

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 46 In generale

Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

- a. fisioterapista;
- b. ergoterapista;
- c. infermiere;
- d. logopedista;
- e. dietista;
- f. neuropsicologo;
- g. podologo.

Art. 50c Podologi

I podologi devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale e attestare:

- a. il conseguimento del diploma di podologia di una scuola specializzata superiore riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale;

¹ RS 832.102

² RS 412.10

- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
 1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
 2. in un'organizzazione di podologia autorizzata conformemente alla presente ordinanza, oppure
 3. in un ospedale, presso un'organizzazione di cure o d'aiuto a domicilio o in una casa di cura sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

Art. 52d Organizzazioni di podologia

Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute secondo la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 50c;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività.

Art. 104 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il contributo non è dovuto:

- a. per il giorno di dimissione;
- b. per i giorni di congedo con una durata d'assenza di almeno 24 ore.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per valutare il rispetto del requisito di avere svolto due anni di attività pratica di cui all'articolo 50c lettera b, ai podologi che svolgono attività pratica al momento dell'entrata in vigore della modifica del (data) è riconosciuta ogni attività pratica svolta prima dell'entrata in vigore della modifica e due anni dopo la stessa, anche se non adempie le condizioni di cui all'articolo 50c lettera b numeri 1-3.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr